Avv. Roberta Ruscitti

Via Trieste 4, Avezzano 67051 (AQ) tel 0863/451570- cell 3394362527

p.e.c.: roberta.ruscitti@pec.it

In ottemperanza dell'ordinanza collegiale n. 300/2017 del 10 luglio 2017 del Tar Abruzzo L'Aquila con la quale si autorizza la notificazione per pubblici proclami,

si chiede

la pubblicazione sul sito web istituzionale della Regione Abruzzo dell'avviso contenente le seguenti indicazioni:

AUTORITA' GIUDIZIARIA: Tribunale Amministrativo Regionale per L'Abruzzo – L'Aquila

RICORSO: N.R.G. 173/2017

RICORRENTE: Santini Pietro Paolo

AMMINISTRAZIONE RESISTENTE: Regione Abruzzo, in persona del legale rappresentante p. t.

ESTREMI PROVVEDIMENTO IMPUGNATO:

- deliberazione n. 95 del 28.2.2017 della Giunta Regionale, avente ad oggetto "Approvazione graduatoria di merito definitiva concorso pubblico straordinario per titoli per l'assegnazione di n. 85 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Abruzzo art.11, comma 3, D.L. 24.01.2012 n.1, convertito con modificazioni in legge 24.03.2012 n.27 e ss.mm.ii" pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione Abruzzo n.11 del 15 marzo 2017, nonchè
- di tutti gli atti presupposti, connessi, conseguenziali all'atto sopra indicato ed in particolare degli atti e dei verbali della Commissione Esaminatrice all'uopo istituita.

SUNTO MOTIVI DI GRAVAME DI CUI AL RICORSO:

1) Violazione di legge (L.221/1968, art.9)

Trattasi di norma che attribuisce un vantaggio in termini di punteggio a favore dei farmacisti rurali in considerazione del servizio da loro prestato.

La Commissione ha di fatto escluso la valutazione della ruralità (maggiorazione di cui all'art.9 L. 221/1968) per i farmacisti che, come il ricorrente, avevano il punteggio massimo consentito per il servizio prestato (pari a 35 punti), riservandola a coloro ai quali è stato dato un punteggio inferiore per lo stesso titolo.

2) Violazione di legge (art. 5 DPCM 30.03.1994, n. 298 e art. 8 del Bando di concorso)

Il sopra richiamato DPCM dispone, per quanto concerne l'esercizio professionale, in maniera inequivocabile che, ai fini della valutazione dell'esercizio professionale, tutta l'attività del candidato deve essere ripartita in due decenni, ad ognuno dei quali viene attribuito un diverso punteggio. La Commissione, invece, in violazione di quanto sopra disposto, ha sommato i titoli di servizio di

ciascuno dei candidati prescindendo dal tempo della prestazione degli stessi e pervenendo, in definitiva, ad una estensione del primo decennio con la conseguente relativa maggiorazione del punteggio.

Violazione di legge anche riguardo alle modalità di attribuzione /riconoscimento del punteggio per i servizi prestati, art. 8 Bando di concorso, ove la stessa Regione Abruzzo riconosceva che "in caso di partecipazione al concorso per la gestione associata, la valutazione dei titoli sarà effettuata sommando i punteggi di ciascun candidato fino alla concorrenza del punteggio massimo previsto dal DPCM n.298 e s.m.i. rispettivamente per ciascuna voce", nella pratica totalmente disatteso.

Ulteriore profilo di violazione di legge in relazione all'art. 11, comma 7 del D.L. 1/2012, come modificato dalla legge di conversione 27/2012 e dalla L 135/2012 che ha consentito ai farmacisti di concorrere per la gestione associata sommando i titoli posseduti.

3) Eccesso di potere. Sviamento di potere.

Fatta salva la partecipazione dei concorrenti in forma associata, da essa discende la possibilità di cumulare i punteggi spettanti per il servizio prestato tra soggetti diversi riuniti in associazione, ma non quella di sommare più periodi in un arco temporale che eccede il primo decennio (o il secondo).

L'esclusione dei servizi contemporanei dalla valutazione prevista per la candidatura singola doveva essere applicata anche riguardo ai titoli di servizio della candidatura associata! La norma consente che in presenza di candidatura associata la valutazione del decennio sia determinata in relazione alla combinazione migliore possibile tra gli associati, ma che non si possa dilatare il profilo temporale (il decennio) oltre i limiti che gli sono propri.

CONTROINTERESSATI:

tutti coloro che sono collocati nella graduatoria del concorso straordinario per titoli per l'assegnazione di n.85 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Abruzzo, approvata con deliberazione di Giunta regionale 28 febbraio 2017, n.95.

Rendendo inoltre noto che:

- LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO PUO' ESSERE SEGUITO CONSULTANDO IL SITO WWW.GIUSTIZIA-AMMINISTRATIVA.IT;
- IL TAR ABRUZZO-L'AQUILA CON ORDINANZA COLLEGIALE N.300/2017 DEL 10/07/2017, STANTE L'ELEVATO NUMERO DI CONTROINTERESSATI, HA DISPOSTO LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO N.173/2017 MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI SUL SITO WEB ISTITUZIONALE DELLA REGIONE ABRUZZO.

Si allegano:

- 1) ricorso introduttivo n 173/2017 proposto da Santini Pietro Paolo contro Regione Abruzzo.
- 2) ordinanza collegiale n. 300/2017 Tar Abruzzo L'Aquila.
- 3) elenco nominativo dei controinteressati.